

Dal Laudo del'Hon.do Commun di Candide fatto l'anno 1630

(tratto da I Laudi di Candide di Cadore – Giovanni Fabbiani)

Spiritus sancti gratia illuminet sensus, et corda nostra – Amen.

Tanto è deplorando la fiacchezza, et miseria, nella quale per il peccato è caduta l'infelice natura humana, che anco nelle cose minime per voler rettamente vivere ha bisogni di tal qual certo ordine, et legge unico rimedio a tanta infelicità, prima dal sommo Iddio dato, et di poi anco da Sapienti inventato. Il che bene, et fondatamente considerato dai nostri antenati antiqui istitutori delle Leggi nostre municipali, hanno per statuto particolare con molta prudenza concessa autorità à Comuni, et Regole di potersi formar Leggi particolari (che con nome di Laudi sono chiamate) conforme meglio da questi popoli sarà considerato ritornarseli a proposito per il loro buon, e retto vivere comune, et civile. Dove avedutisi gli Huomini et Università dell'Hend\do Comun di Candide come il deteriorar che alla giornata hanno le cose loro comuni, et il pocco di quelle da altro principalmente proceder non possa, che da mancamento d'ordini, et Laudi, che in questo Comun come negl'altri di questo territorio, non vi sono, e se pur sono, sono pocchi, et quelli incompetenti alle presenti occorrenze.

In conformità adunque de detti statuti- De Laudis per Regular faciendis, avendo detti Huomini con prudente consiglio per proveder agl'inconvenienti, che per tal mancamento giudicaron provenire, deliberando di farsi un nuovo Laudo per la loro bontà e massima confidenza commiserò questo carico in me (benché debil intromento) loro attual Marigo dandomi autorità per poter insieme specialmente con i quattro attuali Laodatori di fargli et formargli un nuovo Laudo di nuove previsionì et ordini in tutte quelle materie, che più ci parerà convenienti, et essere espedienti al publico bene di questo Hon\do Comun, come appare per Parte presa in esso sotto il 25, Marzo del presente anno 1630, con voti cento e cinque in favore, et niun contrario di mano Dell'Egre\o Sig: Franciesco Giera Fig\o del Spett. Sig. Giacomo Nodali di Candide.

Pertanto in Nome di Sua Divina Maestà invocato, et della Beata Vergine Maria special advocata di questo Honorando Commun et del Serafico Santo Francesco, et di tutta la Celeste Corte, a qua vel a quibus omnia recta procedunt. Noi Gio: Paulo Zandonella attual Marigo sopradetto, et Nodaro di Dosolè, Piero q. ser Lunario de Zzambello Laodator de Candide, Geronimo q. Ant\o de Maiuco Zandonella anco di Dosolè, Zuane q. ser Lunario de Topran de Martin Laodador di Padola, et Bortolamio figlio di ser Valentino Zanantonio Laodador di Casamazagno congregati insieme nella prenomnata Villa di Dosolè in casa di me sud\o Marigo stante auctoritate nobis us supra data infrascripta, et in executione dicti Statuti, ut infra, ordinamus, et determinamus.

CAPUT PRIMUM- De rebus ad Honorem Dei, eisque cultum pertinentibus.

- (1) Et perchè- omne rectum, et bonum a Deo solo procedunt, extra et sine quo nihil boni esse potest- Perciò vedendo occorrer molti mancamenti circa l'honore di Sua Divina Maestà, quali apportano grave scandalo, habbiamo giudicato conveniente de cominciar questo nostro Laudo da questo Capo essendo che Dimidium facti qui bene cepit habet-
- (2) Pertanto ordiniamo, et determiniamo, che nei tre soliti giorni delle Rogazioni, nei quali si vanno alla Chiesa di S. Piero, di S. Nicolò, et di S. Luca di Padola, sian tenuti senza altro comandamento andar una persona per ogni fogo di tutto il Commun a accompagnar le Insegne della nostra reddentione, che sono le Sante Croci secondo l'Istituto di Santa Chiesa, et parimente il giorno ultimo delle Festività delle Pentecoste, che è solito andarsi attorno Tavella per pregar Iddio che ci conservi i frutti della terra, acciò con quelli sostentando i corpi nostri possiamo meglio servir Sua Divina Maestà. Imponendo pena a chi contraffarà de accompagnare di Vadie (multa di lire 1 e soldi 4) una per persona, quando però non vi sia legittimo impedimento o licenza de Capi delle Regole.
- (3) Che non s'intende eseguito l'obbligo se non saranno da loro recompagnate esse Croci alle loro Chiese, tenendo obbligo di Laodatori delle Regole di tenir conto special di ciò, et similmente li Saltari.
- (4) Che mancando alcuno dei Capi il Comun cioè o Marigo, o Laodatore, il Marigo caschi in pena di tre Vadie, et i Laudatori di due per uno.
- (5) Che il Marigo il zorno che si va a S. Pietro debba dar un pan, che vaglia soldi dui per ogni persona, che accompagna le Croci, et parimente una scudella di vino.
- (6) Che nel detto giorno il d.o Marigo habbi soldi ventiquattro, et i Laodatori soldi 20 per uno, et così parimente habbiano il zorno che (come si è detto) si va attorno Tavella.
- (7) Che nei altri zorni veramente nei quali è solito andarsi con le Croci di Comun, o per devozione, o per vodo, quali giorni sono- A Danta il giorno della sua Sagra - A S. Stefano il zorno del Corpus Domini e parimente la Domenica prossima subseguente - A Padola la vigilia de S. Zuane de Zugno - A S. Stefano il zorno del d.\o Santo - A S. Piero il zorno de S. Piero - Acandide il zorno della Madonna d'Agosto - A Danta il zorno di S. Rocco - In Auronzo il zorno di S. Lucano, et a S. Nicolò la vigilia di S. Michele, debbiasi per i Laodatori esser fatti comandar almeno dieci persone per ogni Regola quali sotto la detta pena debbano accompagnarle con divotione si nell'andare, come nel ritornar come di sopra dovendo dette persone essere comandate ogni volta a rodolo (a turno)
- (8) Che similmente per rodolo in detti giorni siano obligati li detti Marigo, et i Laodatori, sotto la sopradetta pena impostagli andar almeno uno per giorno de sudetti a accompagnarli dovendo quello che toccherà andar tenir conto de mancamenti soprascritti, ne quali zorni né il Marigo, né Laodatori possino pretender pasto, o mercede alcuna, eccettuato nel giorno di S. Lugano, nel qual quello, al quale toccherà andarvi habbi lire una, et soldi dieci.
- (9) Parimente ordiniamo che i Rettori o Camerari delle Chiese di Comune che sono la Chiesa di S. Maria di Candide, et di Santo Antonio debbino esser ogni anno creati, et eletti dal d.\o Comun circa il giorno di S. Maria di Marzo, secondo il solito, né possino esser confirmati più a lungo del tempo di tre anni, né quel carico possono esercitar oltra detto tempo, et esercitando ogni loro atto, et amministrazione sia illegittima, nulla, et di niun valore.
- (10) Che detti Rettori quantunque confermati al modo sopradetto restino però obligati di render li conti della loro amministrazione da anno in anno in termine di un mese al più doppo finito l'anno, altrimenti mancando caschino in pena di dover pagar Vadie due per ogni uno, corrente per ogni settimana, che trascorrerà oltra al detto mese prescritto.
- (11) Che parimente detti Rettori in termine di mesi tre al più doppo deposto il loro carico, sotto la detta pena di due Vadie correnti ut supra, per ogni settimana debbano aver integralmente satisfatto, et saldato in pronti contadi tutto quello saranno restati debitori alle dette Chiese da esser sorsati alli Rettori attuali.
- (12) Che i beni liberi di dette Chiese debbano de tre anni in tre anni esser (conforme alle Costituzioni dei Superiori) affittati con quell'ordine, che sarà dato dal Commun – et hoc sic fuit reformatur a Dominos Deputatos sub die 28 Xbris 1631.
- (13) Che la Banca del Marigo Laodatori, et rettori predetti non possino in alcun tempo ex se et propria auctoritate dispossessar et privar alcuno del possesso di detti beni, ma ciò (ex legitima causa) s'appartenga al solo pien Commun (assemblea plenaria dei regolieri).
- (14) Item per dictos Dominos Deputatos reformatum fuit – Che li beni sudetti di Chiesa non possino da alcuno esser rinunciati, o trasmessi senza licenza del Commun sotto la pena chi li riceverà di perder essi beni, et al Commun sia lecito d'affittarli a chi li parerà.
- (15) Item ordiniamo che sia circa il detto giorno di S. Maria di Marzo creato ed eletto ogni anno secondo il solito un huomo da bene, et diligente per Monaco (sacrestano) di dette Chiese, al qual sia per il Monaco precedente consegnate tutte le robbe delle Chiese state in sua custodia.
- (16) Che detto Monaco possa di anno in anno esser dal Commun confirmado.
- (17) Et perché molti poco timorosi di Dio ardiscono lavorar et far lavorar li giorni votivi di Commun apportando et inducendo col loro mal esempio anco altri di miglior mente a ciò fare; perciò ordiniamo che questi tali

caschino cioè li uomini in pena di due Vadie per uno, le Donne di una, et quelli che adopereranno Buò di tre per cadauno paro, et cadauna volta.

- (18) Che specialmente li Monaci, e Saltari delle Regole, et ogni altro Sagramentado (giurato) di Commun sia obligado di dinonciarli o al Marigo, o almeno al Laodador di quella Regola – restando perciò obligati li Saltari, et Monaco della Chiesa di ciascuna Regola di andar inquisendo questi tali.
- (19) Le feste di Commun sono le infrascritte, come appaiono nella parte in questo proposito scritta di mano dei predominato Sig. Francesco Giera.
- (20) Item determiniamo che le pene di questo capitolo imposte siano la terza parte di quella Chiesa dove abita il trasgressore, l'altra terza parte del Marigo, et Laodatori, et l'ultima sia del denunciante, et ministri in tal causa occorrenti.

CAPUT 2m, De Vijis aptandis

- (21) Poichè non vi è più onorevole in Commùn, nè più commoda, et che dimostri maggiormente il buon governo et diligenza di quella che il tenir accomodate le strade, per dove et terrieri, et forestieri possino commodamente et senza pericolo transitare – Dove ordiniamo, che alcuno non possa sappar, o arar dalla parte di sotto di esse strade più vicino di passa tre almeno, et anco di più bisognando ad iudicium Marici, e ciò sopra pena di Vadie quattro, et di essere sottoposto a danni di essa strada.
- (22) Che alcuno non debba sotto pena di Vadie due per cadauno et per ogni volta, et di nattar essa strada, buttar sassi o altra cosa in dette strade, che le dannifichi
- (23) Che il Marigo, e Laudatori debbano fare accomodar drizzar galificare, et altro secondo il bisogno almeno due volte l'anno, l'una nel mese di marzo, e l'altra nel mese d'Ottobrio, o il Novembrino.
- (24) Per dictos Dominos Deputatos adiunctum fuerit – Che se alcuno ardirà di levar, et condor via dalle strade le armature incorrà in pena di pagar Vadie cinque per armatura, et di ritornar ad armar detta strada dovunque vi mancaranno.
- (25) Item determiniamo, che al tempo dell'inverno niuno possa condor Lioze meno larghe di palmi cinque sotto pena di Vadie due per una et per ogni volta, et di esser tagliate dette lioze a pezzi.
- (26) Che nella medesima pena parimente incorrino li Maestri, che fanno dette Lioze di manco larghezza, dovendo perciò essi metter sotto la detta pena il loro segno sopra dette Lioze.
- (27) Che di ciò per tanto debbano aver cura i Laudatori delle Regole, et Saltari.
- (28) Che quelli che non vorranno obbedir in aprir, o accomodar, et acconzar quomodocumque le strade, li uomini caschino in pena di due Vadie, et con li Buò di tre per cadauna volta.
- (29) Che occorrendo al Commun di far aprir al tempo d'inverno la strada di Monte Crose non sia obligado a mandar se non un paro di Buò zonti fino al Capitello conforme a quanto s'ha usado fino al presente.
- (30) Che a niuno di questo Commun sia lecito con Buò condor mercanzia di legni forestieri di sorte alcuna, qual passi per Monte Crose, se prima non sarà fatto il mercato delle condutture di autorità del Commun conforme al solito, e ciò sotto la pena di Vadie quattro per ogni carro, et per ogni volta.
- (31) Che perciò debba il mercante conforme al solito responder soldi uno per taglia, et soldi due per ogni carrozco di legname al Commun.
- (32) Etiam adiunctum fuit per dictos – Che a niuno di questo Commun sia lecito di esercitar, et far la fattoria sopra detto Monte de Crose in occorrenza di dette mercanzie de legni forestieri.
- (33) Che se alcuno levarà, o condurrà taglie de Monte Crose, ut supra senza la presenza del Fattor perda il premio della condotta, qual sia del Commun.
- (34) Che parimente sotto la detta pena alcuno non possa tuor fora taglie, se non di giorno in giorno.

CAP. 3 - - De Amplis, et Bonis communalibus.

- (35) Perchè con grave pregiudicio del publico comodo vengono non solo venduti li beni comunali di questo Commun per suoi Marico et Laodadori senza alcun bisogno, et pocco utile di esso Commun, ma anco da particolari ne viene alla giornata usurpati dovunque gli vien comodo. Per tanto per ovviar a tanto disordine ordiniamo, che qual si sia ardirà l'usurpar beni comunali resti condannato sei Vadie (ammenda) per ogni loco et volta, et nondimeno visis praesentibus debba ritirar le chiusure (steccati) sopra il suo termine.
- (36) Che di ciò li Laodadori delle Regole debbano tenir spetial cura, et così ogn'altro sagramentado (persona giurata), del che debbono subito avvisar, et denonciar al Marigo.
- (37) Che il detto Marigo visto il fatto debba far intimar l'usurpator a dover ritirar la sua chiusura sopra il suo termine, et ciò in termine di giorni otto, et similmente a doverli portar et dar la pena ut supra incorsa et passato detto termine et non essendo stata ritirata essa chiusura, esso Marigo con tutta la Banca (oggi giunta municipale del Marigo e Laodadori), et altri li parerà seco debba trasferirsi al loco usurpato a tutte spese dell'usurpator, et ivi tagliarli la chiusura o altro reparto fatto, et hoc tities et quoties.
- (38) Che non possino esser venduti mai in alcun tempo beni comunali di sorte alcuna etiam con licenza dell'istesso Commun fra questi confini – cioè – Nel regolado di Padola dal Col de Collutta in fuori fino alle

ultime chiusure, cioè in fine dei beni de Oltrarin hora confin del comunale, et dal Fiume della Padola in su fino alla Casa hora abitata, et di Zuanne de Topran detto Bianco.

Nel Regolado di Dosolè dalle Piazze di Presaga in fuori fino al Tabbiado de Palù, et dalla strada di Nellere recte in zo fino al Fiume della Padola inclusive.

Nel Regolado di Candide, et Csamazzagno dal d.o Tabbia de Palù fino alla Monte di Fessà, et dalla sommità del Pian di Persiana in zo fino alla Villa dess'era, et ciò nisi in caso di fabbriche, o d'altra urgente necessità

- (39) Che chi in tal caso vorrà comprar tra detti confini debba prima haver una licenza ballottata della Regola, sotto il cui Regolado vorrà far tal compra, qual licenza portata, et di novo ballottata in pien Commun, se passerà con la maggioranza de voti di quello , in tal caso il Marigo et Laodatori li possi assignar quando quel tale haverà necessario bisogno conforme alla licenza, et fargli l'istromento di libera venditione. Ma altrimenti fatta tal venditione sia nulla, et di niun valore, restando in poter di ogni uno di far conoscer, et eseguir tal nullità, et li Marici , et Laodatori, che contro detta forma ardiranno di vender, caschino in pena di perder l'ufficio.
- (40) Che di fuori veramente di detti confini chi vorrà comprar debba far la dimanda sopra, et in pien Commun esplicando et la quantità, che vorrà comprar, et il loco, qual avuta licenza ballottata a loco per loco passata per la maggior parte, in quel caso il Marigo conforme alla licenza insieme con suoi Loadatori possi la vendita di tal luogo fargli; et ciò nisi fusse contraddetto da qualche una delle dette Regole, nel qual caso o contro la detta forma fatta, resti nulla, ed di niun valore, restando anco il comprador sottoposto perder il capitale, se di già sarà satisfatto.
- (41) Die 23 Aprilis 1632.

CAP. 4. – De nemoribus vizzatis et Communibus non disperdentis et inutiliter consumandis.

- (42) Non vi essendo cosa in questo Paese, che renda quasi maggior utile si al pubblico, come al particolare, quanto li Boschi, né vi essendo anco cosa, che quasi venga tenuto manco conto, et usado manco rispetto, che circa quelli, essendo che si è veduto, et si vedono, che per pochissima utilità non si guarda di tagliar, e pestar zo pedaggi, che vagliano li tre, et quattro doppi dell'utile cavato. Per tanto per conservation di quelli reprimendo tal indiscreta licenza ordiniamo, che alcun non possa, né voglia tagliar, o far tagliar pallada de pedali, che vulgo Marsoni sono chiamati, dei Boschi di Dassa (abetaie) così comunali come vizzati di questo Commun, et ciò sotto pena di soldi cinque per pedaggio de comunali, et soldi dieci de Boschi vizzati (riservati ad usi particolari), et li perder la roba tagliata.
- (43) Che parimente nei Boschi vizzati di Commun non possi esser tagliato pedaggio alcuno sotto la suddetta pena senza licenza espressa dal Marigo, et Laodatori, quali conoscendo il necessario bisogno possi dar quella licenza sì in quantità, come in qualità che li pareranno giusto e necessario.
- (44) Che però debba essere ogni anno eletto dal Marigo sopra il Commun un buon homo per ogni Regola per Sindici, et Guardiani dei sudetti Boschi tanto Comunali quanto Vizzati, nel giorno della Madonna di Marzo, vel circa, quali avuto giuramento di far bene l'ufficio loro siano obbligati almeno una volta in settimana due per volta andar vedendo sì nei Boschi , come vizzati, se viene contraffatto a sudetti ordini et insieme procurar di saper li contraffattori.
- (45) Che detti Sindici subito debbano avisar et denonciar il fatto, et contraffattori al Marigo tanto saputo nella sua volta come in ogn'altro tempo, che di ciò venissero in cognizione.
- (46) Che li predetti Sindici, et Guardiani mancando dell'ufficio loro siano et restino sottoposti alle medesime pene delli stessi contraffattori.
- (47) Che le pene in questo capitolo nominate la terza parte sia del Commun, l'altra terza parte del Marigo, et Laodatori, et il resto siano de gli detti Sindici, o chi prima denonciaranno, se però detti denunciati instaranno per conseguirla.
- (48) Che però la robba, et pedaggi tagliati sempre s'intendino esser tutti di essa Commun.

CAP. 5. – De fabulis aperiendis, claudendis, et de poena eorum qui contrafecerint.

- (49) Essendo che vi vengono commessi molti errori per non vi esser regola certa nel modo di aprir, et serar, le Favole di questo Commun, di modo che ogni uno si fa lecito di pascolar anco quello che non è suo sotto color di aperta favola. Dove perciò determiniamo, che le Favole tutte di questo Commun sijno, et s'intendino al tempo di Primavera in tutto serate da ogni sorte di animali per gli otto del mese di Marzo, precedendo in restar chiuse le precedente de otto in otto giorni avanti secondo l'uso.
- (50) Che così parimente al tempo dell'Autunno non possino, né debbano esser aperte fino al giorno di S. Luca, che viene il 18 d'Ottobrio, quali aprir si debbano d'indi in poi d'otto in otto giorni precedendo successivamente dalla prima fino all'ultima solita ad aprirsi sicchè ogni uno in detto tempo possi pascolar liberamente.

- (51) Che li patroni dei luoghi però habbiano habilità di quindici giorni avanti l'aprir di dette Favole di poter separatamente pascolar li propri beni.
- (52) Che il Marigo et Laodatori possino et haver debbano autorità di regular esse Favole anco di Regole in Regola secondo il bisogno, et qualità dei tempi avanti, et doppo il tempo prescritto.
- (53) Che chi pascolerà quello d'altri in tempo di serata Favola incorra in pena di mezza Vadia per cadaun cao de animali grossi, et soldi tre per cao de minuti.
- (54) Che le Piegore non possino mai in alcun tempo pascolar nella prima Favola a serarsi, ch'è l'ultima ad aprirsi, et ciò sotto la sudetta pena, eccettovado però in caso di necessità, nel qual caso con licenza del Marigo possino esser pascolate nisi del proprio patrone.
- (55) Che li Agnelli tuttavia al tempo di Primavera possino anco senza altra licenza pascolar nei luoghi del proprio patrone.
- (56) Che circa veramente l'intollerabil, ma utile specie de Porci non possi, né si debba, o s'intenda aperta mai Favola alcuna cominciando dal primo giorno d'Aprile fino per tutto il giorno di S. Martino, quali fra detto tempo trovandosi ne beni di alcuno il patrone di detti animali resti sottoposto dover pagar la de Vadie una per cadauno animale, se però detti animali avevano li due anelli; ma senza quelli caschino in pena de Vadie due per cadauno.
- (57) Che detti animali debbano in ogni tempo haver almeno due anelli per uno et questo acciò anco non voltino li beni, et pascoli comuni et ciò sotto pena di mezza Vadia per cadauno, et per ogni volta.
- (58) Che le pene in questo capitolo contenute la terza parte siano del Commun, la terza del Marigo, et Laodatori, et il restante del Massaro del Commun, et dei Saltari che averanno colto il pegno. Non intendendo perciò di derogar alli patroni, et interessati di potersi far pagar li danni dei luoghi dannificategli con poter proceder anco criminalmente conforme alle Parti del Mag.co Consiglio.

CAP. 6. – De secandis Pascuis de Plano, ubi et quando deque poena contrafactum.

- (59) Determiniamo che alcuno sotto la pena di vadie quattro per ogni carega de fieno, et di perder l'istesso fieno non ardisca, né possa segar nei Pascoli di piano avanti il giorno de San Giacomo de Luglio.
- (60) Che parimente sotto la medesima pena non possa nè voglia alcuno mai in alcun tempo segar fra questi termini et confini, cioè – Dalla parte di Padola dall'Altariol sopra Padola in zo et dal Prado de Antrage in fora – Dalla parte di Candide dalla Fontana d'Antre le Prese in fuora, et dalla Costa de Fora anco in fuora.
- (61) Che il fieno perso, ut supra, sia tutto del Commun, et parimente la terza parte della pena, et li altri due terzi una sia del Marigo, et Laodatori, et l'altra sia del denunciante, se così pretenderà conseguire.

CAP.7. – De Colonellis Montium Seccandis

CAP.8. – De Monte Silvella

- (62) Poichè per li molti disordini, che si commettono sopra e nella lostra montagna di Silvella sì nell'ordine del pascolezzo, come circa li pretij, et eccessive regalie, et honoranze, che del formazo publico vengono fatte a grave pregiudicio dei poveri patroni degl'animali dove si vede che l'uso delle piegore già tanto utile a questo Commune, in particolare ne viene tralasciato, et la montagna da simili animali con grave pregiudicio quasi abbandonata.
- (63) Per tanto provvedendo a ciò in conformità dell'uso antiquo determiniamo che alcuno non possa metter pastro (monticare) di piegore sopra detta montagna, se quelle non haverà egli tenute il verno precedente, o almeno haverà comprate avanti la Cattedra di S. Pietro, che viene il 22 del mese di Febraro.
- (64) Che quelli li quali al tempo del montegar si trovano haver più cavi di piegore da latte, et capre comprate avanti il detto tempo, quelli habbino et paghino pastro.
- (65) (A) Che tutte le capre ivi poste che haveranno la sufficiente misura de quattro scolieri (cucchiai) di latte in suso toglino formazo per due piegore per ogni cao siano quante esse si voglia.
- (66) Che dette capre però non s'intendano andar a pastro se non a cao per cao solamente.
- (67) Che tutti quelli che teniranno caore de inverno siano tenuti anco di mandarle, et montegarle sopra detta montagna di Silvella, né possano tenerle in piano, o montegarle sopra altre montagne senza licenza del Marigo, et ciò sotto pena de Vadie una per ogni capra.
- (68) 1672, 12 luglio – Oggi in pien Commun s'ha regolado il capitolo A che le capre che haveranno una delle misure fatte fare di banda (latta o rame) habbi il formaggio di mezza fedea, e così sino alle tre fedea, e non più per buone che fussero, e quelle che non l'haveranno piena vadino per tutte.
- (69) Item determiniamo che alcuno non possa metter pastro (pastore) se non montegarà almeno dieci caore da latte tenute e comprate come di sopra.
- (70) Che le piegore che haveranno più di due scolieri di latte per una vadano per una, più de uno per mezza, et manco per niente.
- (71) Così le capre che haveranno quattro scolieri de latte habbino il formazo per due piegore, quelle che haveranno più di due vadano per una piegora, et manco habbiano per niente.

- (72) Che le piegore et capre da latte siano tolte a ponte(località convenuta) il giorno che si montega, secondo il solito per le Ville dalli Laodadori, et tolte che saranno, essi Laodadori le debbano consignar alli pastri (pastori) di Monte per condurle alla Montagna, non permettendosi che alcuno vi metta mano in quelle sotto pena, mancando, di doverle pagare.
- (73) Che si debbino montegar tali animali il giorno dopo la Festa de San Zuane de Zugno, ne si possono dismontegar fino al giorno seguente la Festività di S. Mattio Apostolo del mese di settembrino.
- (74) Occorrendo che per discesa di neve fussero forzati detti animali a venir in piano, debbono essere secondo l'uso antiquo condotti in Chieve, né da alcuno possa essere proibito.
- (75) Che però non possono essere levate dalla montagna senza licenza del Marigo.
- (76) Che chi vorrà mettere pastro debba ogni anno il giorno di S. Vido del mese di Zugno dar in nota con giuramento sopra il solito Commun la quantità delle piegore et caore de latte, et che non habbi per far il detto numero comprado o barattado dopo la Festa de San Piero Variega, ut supra, et parimente debba dar in nota il Pastore, che vorrà mandar, il qual non essendo giudicato per sufficiente, il patrone debba in termine di tre giorni presentar un altro sufficiente, altrimenti possa ogn'altro, che haverà del più darsi in nota per mettere pastro, et quell'altro tale lo perda per quell'anno, et tuttavia debba però mandar su le sue piegore già date in nota.
- (77) Che non trovando chi s'offera a mettere pastro il Commun lo possa metter.
- (78) Che il modo di poner pastri sia tenuto secondo l'uso solito, et antiquo, ciò che prima chi ponerà pastro habbia il primo anno la Categoria, il secondo la Mestrizia, coll'obbligo poi di far far le legne l'anno seguente che faranno bisogno alla Casera per brusare, il terzo habbia la Piarla, il quarto la Griaria, il quinto la Capraria, il resto degl'anni fino di nuovo li toccherà per rodolo la Cogietaria (mansione di casaro) habbia Pastro latte.
- (79) Per Dominos Deputatos reformatum fuit – Che chi metterà pastro nuovo, quell'anno habbia la Cogietaria.
- (80) Item determiniamo che quello il quale non presenterà pastore sufficiente per far il carico che gli tocca, perda lire dieci di formazo del pastro, et tal formazo sia applicado al patronee di quel tal pastore, che dal Commun, o da suoi Marigo et Laodadori verrà giudicado, et eletto sufficiente a far tal carico.
- (81) Che li suddetti pastori Cavedani (capi) de Monte siano fatti nel luogo di San Lunario il zorno che si montega dove se gli diano giuramento di dover rettamente, et senza alcuna fraude far l'offizio loro, né permetter che alcuno sia chi si voglia vi commetta alcuna fraude et di ogni fraude commessa farlo subito saper al Marigo, et ai suui Laodadori.
- (82) Che quelli li quali sapessero qualche fraude commessa, et non la faranno saper alla suddetta Banca ut supra incorrano nella medesima pena delli stessi defraudatiri.
- (83) Che il Cogirtro haudo giuramento l'istesso giorno come li altri sia tenuto ogni giorno dar un pan, qual pesi almeno una lira per ogni pastore di essa montagna si delle piegore, et caore, come anco delli Buò secondo il solito, cioè Bolchi (pastori capi) et Veide (dipendenti dei Bolchi).
- (84) Che parimente li pastri (pastori) non possano sparagnar detto pan sotto pena perder la propria regalia.
- (85) Che il Cogietro debba salar almeno quattro volte tutte le piegore et caore di essa montagna, che perciò debba tenervi una stadera per poter pesar esso sal qual il Maestro ne debba tener conto.
- (86) Che il Cogietro debba haver per sue mercedi del suddetto pan lire una di farina per ogni piegora de latte, et delle caore secondo il solito, et così per ogni cao de tutti gli animali grossi che saranno stati montegati sopra essa montagna anco secondo il solito.
- (87) Che quelli che haveranno pastro (monticheranno animali) siano tenuti a dar almeno la metà di detta farina del pastro avanti la festività della Madonna di Settembrino al detto Cogietro. Altrimenti perdano il formazo di dieci piegore.
- (88) Che le Sterpe (pecore o capre che non hanno filiato) et Rocchi (caproni) che saranno posti sopra della montagna siano sottoposti a pagar soldi due per cao da esser posti in danda, che perciò siano tolti per conto et a Ponti di zomo solito.
- (89) Che per pasture il Cogietro quantocumque non sia obligado a poner pastro per quell'anno, tuttavia habbia lire cento e vinti di formazo Videlicet libbre 120 = La Diaria libbre cento et cinquanta Vid. Lib. 150 = La Griaria et così tutti gli altri pastri latte habbino libbre cento e vinti Vid. Lib 120 = per uno egualmente. Li pastruzzi grieri (giovani) veramente habbino libbre sessanta Vid. L.60 = de formazo per uno.
- (90) Che per regalia, et onoranze sia dato libbre 30, vid. Lib. 30 = al Sig. Official (Giudice di cause civili), Al Saler Libbre 30, Vid. Lib. Trenta, Al Cogietro libbre venticinque, Vid. Lib. 25 = , Al Maestro Libbre 20, Lib. Vinti; Al Diei Libbre 15, Vid. Lib. quindici; Alli altri pastri latte libbre cinque per uno, Vid. Lib. 5. = Alli detti pastruzzi ghieri libbre due per uno vid. Lib. 2 =; Alli due Bolchi da Buò libbre 3 per uno, vid. Tre; alle Veide anco dei Buò libbre due per uno vid. Lib. 2 = Alle Chiese veramente et alla povertà sia dato un libitum secondo la quantità della robba, et alla devozione di chi la dispensa.
- (91) Che a nessuno sia lecito per tre giorni avanti il montegar et sei doppo dismontegado di disnodar (togliere i segni di riconoscimento) piegora alcuna, ancorché sua, o poner nova nodà, ovvero neè vender ad alcuno sotto pena di perder Vadie una per ogni una di esse piegore facendo ciò senza licenza però del Marigo et Laodadori.
- (92) Che parimente niuno debba dopo date le piegore a Ponti, ancorché sterpe, levar fuori o tourne; ma volendole tuor fino al numero di doi per volta debba tuorle alla presenza del Griaro, et del Maestro, quali

- debbano essere da loro conosciute essere di quel tale, delle quali il Maestro debba tenir conto particolare per poter mostrar al Marigo, Et Laodadori il zorno del dismontegar, et ciò sotto pena a chi contraffarà di pagar una Vadia per cadaun cao che haverà tolto, et di essere sottoposto di pagar altre tante piegore perse sopra detta montagna, quante furono quelle che egli haverà levato, se così dai patroni di quelle sarà instado.
- (93) Che volendo alcuno levar dal chiappo (gregge) o dalla detta montagna più di due per volta, non lo possa fare senza la licenza del Marigo con la qual licenzanon le possa però far senza la presenza del Cogietro, o d'un dei Laodadori, et ciò sotto la medesima pena come nella precedente determinazione, dovendosi tener conto ut supra.
- (94) Che tal levata di piegore, ut supra, s'intende di piegore, o capre sterpe, e non di quelle da latte, quali doppo date a Ponti, mai possano essere levate dal Chiappo.
- (95) Che il Cogietro, o Laodadore, che sarà ricercato a dover andar a consignar piegore al modo ut supra, habbia da chi lo ricercherà soldi trenta per volta per sue mercedi.
- (96) Che se alcuno doppo desmontegado si troverà haver piegora alcuna forestiera nelle sue, doppo tre giorni debba condurla in mano del Cogiedro, qual debba far saper ciò alli patroni di quella, et non sapendo di chi fusse, debba far veder da tutti li Cavedani di monte et ancora non sapendosi il patrone la debba pur tenir fino ad un anno intiero, et finito detto anno, et non avendosi trovato ancora il patrone, la debba vender, et il pretio di quella debba dar alla Chiesa della Madonna di Candide, et fra tanto l'usufrutto che haverà cavato sia di esso Cogietro.
- (97) Che se alcuno haverà ardir di disnodar Piegora alcuna d'altri sopra detta Montagna, o fino a tanto saranno sotto la cura di detti Pastori resti condannato in quattro Vadie per cao, et di restituir detta piegora al patrone, et di pagar piegore perse in detta montagna, se così sarà fatto istanza da qualche uno. Non derogando però, che il patrone di quella non possa ancor ricorrere al Foro ordinario.
- (98) Che alcuno non possa senza licenza del Marigo tener doppo il giorno solito in piano piegora alcuna ancorché sterpe, eccettovado se vi fussero due inabili a poter andar, quali possono esser tenute fino al giorni di S. Margherita et non più.
- (99) Che chi vorrà mandar in montagna le sopradette piegore, ut supra, doppo il giorno solito tenute le debbano consegnar al Cogietro, o al Laodadore della Regola, qual per persona fidata le debba far condor sopra detta montagna, et reconsignarle al Triario.
- (100) Che le piegore tanto da latte come sterpe debbano esser pascolate de presenza (zone giornaliere di pascolo strettamente delimitate) in presenza si come fino al presente è stato stato osservato et iusta al solito.
- (101) Che se il Grieti anderà con le sterpe avanti al Chiappo (mandria) dei Buò, per ogni volta perda lire dieci del suo formazo et non avendo tanto nella sua regalia, sia sottoposto al formazo del patrone, riservando al patrone attion contro il detto pastro .
- (102) Che il giorno che si montega non possi esser fatto pastro alcuno; ma per sue mercedi delle fatture di tuor a ponti essi animali, il Marigo habbia soldi trenta, et i Laodadori soldi ventiquattro per uno.
- (103) Che ogn'uno che haverà pastro et non condurrà, o non haverà condotto per il giorno di S. Giacomo de Luglio quattordici pezzi di legno per il fogolar della Casera secondo il solito tanto pastruzzi come pastri cadani in pena di perder il formazo di quattro piegore per ogni volta, dovendo però ad ogni richiesta del del Marigo, et Cogietro tuttavia condurle.
- (104) Che quello al quale toccherà la la Metrisia sia tenuto a tenir in Casera per uso di quelli che vorranno condor le sopradette legne, zocco zonchie, Pordoi, Strozzi et altro (attrezzi di trascinamento legna) secondo il solito, altrimenti se per mancamento di detti istromenti alcuno non potrà condurle, si che presentano alla Casera, né infecta, li bisogni ritornar a Casa, esso deficiente sia tenuto condurle per quel tale.
- (105) Che se alcuno haverà piegore a sufficienza per metter pastruzzo Griaro (pastore giovane) et non vorrà darle in nota per non metter esso pastruzzo, restando pertinace in non volerlo metter quantunque mandi esse sue piegore sopra detta montagna, tuttavia cada in pena di perder il formazo di cinque piegore, qual sia dato a chi si offrirà di metterlo, dovendo però sempre preceder in ciò per doverlo metter quello quale haverà più piegore.
- (106) Che li pastori che anderanno colle Tasse (gregge) delle piegore, et caore che debbano passar li confini, et cime andando sopra quello de Todeschi, sotto pena per ogni volta di perder cioè il capo di Tassa o cavedan di quella, Vadie dieci, et li pastri di dietro Vadie n. cinque per uno, esser sottoposti a pagar tutti i danni, che perciò potesse succeder.
- (107) Che se alcuno di detti pastri di detta montagna incorso in simile o in altra pena ut supra imposta accuserà al Marigo, et alla Banca ut supra, alcun trasgressore de detti ordini pur che la pena et colpa dell'accusato sia mazore o almeno al pari della sua, quel tale resti assolto appresso il Commun della propria pena.
- (108) Che chi metterà pastro debba consegnare anco alli Laodadori delle Regole almeno due Rocchi sufficienti di due anni in su da esser messi nelle piegore, et li sottopastru, che haveranno dal numero de quindici piegore in su, debbano poner uno, altrimenti perdano il formazo di tre piegore per ogni rocchio.
- (109) Che detti rocchi non siano sottoposti a pagar li soldi due in danda, come di sopra.
- (110) Che li detti rocchi siano messi nelle piegore delli predetti pastori del monte per il giorno di S. Lorenzo secondo il solito.

- (111) Che li pastori di essa montagna tanto nelle piegore, come dei buoi debbano haver due misure de latte per giorno, l'una la mattina, et l'altra la sera per cadauno conforme al solito, et la prima li sia data anco secondo che finora è stato dato.
- (112) Che li pastrì predetti non debbano sotto pena d'una Vadia per volta, et per cadauno monzer latte per la monte o per mazon (casera) et mandra (recinto del bestiame accanto alla casera).
- (113) Che circa la poina (ricotta) che si farà in detta monte oltra quella che è necessaria, et solita a darsi alli detti pastori ut supra, Cogietro (casaro) debba esser mandata al solito a tutti li Consorti di essa monte dui buoi Piedi per cadauno di regalia e quella che sopravvanzerà debba esser salada, et poi posta in sorte, overo in danda.
- (114) Che quelli che haveranno sopra detta montagna più di tre piegore, o sterpe o da latte sian tenuti (essendo comandati) a andar a far le Chiusure delle mandre, scandola et altro che farà bisogno secondo il solito, sotto pena di perder o il formazo di due piegore o non avendo piegore de latte, Vadie due per uno.
- (115) Che per guardia de animali grossi debbiassi dalla Banca mandar due buoni uomini per Veide, (pastori capi), quali debbano andar sopra detta montagna nel tempo di primavera al governo di detti animali subito che stagione et il tempo comporterà, dovendo essi usar ogni diligenza in tal governo, quali debbano star fino a S. Mattio, dovendo il Cogiedro dargli il pan fino al detto tempo.
- (116) Che ogni giorno un di detti Bolchi debba andar per la monte per proveder degl'animali et Buò che saranno fuori del Chiappo, quali trovandosi in pericolo sopra le palle (forti pendii) o altrove siano parati la sera in luogo sicuro, et occorrendo che per mancamento suo o poca cura alcuno de detti animali andassero di male, essi siano sottoposti a danni ed interessi, et da essere sottoposti anco a quella pena che parerà al Commun.
- (117) Che il detto Chiappo (mandria) dei Buò debba esser condotto al pascolo de presenza in presenza (variando giornalmente la zona delimitata di pascolo) secondo l'uso solito.
- (118) Che niuno possa l'insuda o primavera montegar animali grossi sopra detta montagna avanti che li detti Bolchi vadano suso per guardia di essi sotto pena di pagar una Vadia per cadaun cao, et nondimeno debbano esser dismantigati.
- (119) Che avanti la festività di S. Zuane de Zugno niuno possa mandar de detti animali grossi fuori del Chiappo (mandria) sotto pena di parder meza Vadia per capo, e nondimeno siano obligati subiti a metterli dentro et hoc toties quoties, fuori che se fusse qualche uno d'essi animali impotente a andar nel detto Chiappo o per altra legittima causa, in tal caso con licenza del Marigo possino esser tenuti fuori.
- (120) Che detti Bolchi non debbano ecceder il solito ordine di pascolar (rotazione delle località di pascolo) di presenza in presenza il detto Chiappo dei Buò senza licenza del Marigo sotto pena de quattro Vadie per volta, dovendo anco albergar nelle sue presenze; dovendo dopo S. Zuane ancor pascolar per pian secondo il solito, et poi andar seguendo regolarmente.
- (121) Che detti Bolchi come anco li pastrì delle piegore non debbano passar li confini soliti della Spina , et passando caschino in pena di Vadie cinque per volta, e così all'incontro caschino in detta pena li pastrì di Pian, o delle altre Monte, che andassero a pascolar tra li confini di essa monte di Silvella.
- (122) Che quelli li quali segaranno sopra detta monte di Silvella senza licenza del Marigo, et Laodadori, perdano il fien, et restino sottoposti a pagar quattro Vadie per carrega.
- (123) Che li detti Bolchi del Ciappo doppo finito di pascolar tutte le prendere debbano di nuovo ritornar via per la Monte secondo si troverà herba pascolandola fino al tempo del dismantegar.
- (124) Che perciò il Commun et Consorti debbano fargli overo li suoi Briuti (baita per pastori) per la Monte per poter habitar, overo dargli Breghe (tavolame) acciò essi Bolchi possino coprirsi, e difendersi dai cattivi tempi e dai freddi.
- (125) Che così gli animali grossi, come le piegore, et altri animali minuti tanto da latte quanto sterpe doppo esser state fino giorni dieci sopra essa Montagna siano obligati a pagar così la farina come le boccarie, o pasture, accettovado quelli che morissero.
- (126) Che la Guardia posta per guardar la Montagna di Val Larga debba cominciar a guardarla, et custodirla dalla Festa di S. Zuane di Zugno e continuar fino al giorno che si monterà il Chiappo dei Buò, la qual Guardia sia obligata a custodir in detto tempo tanto i fieni segati in quella, quanto le Herbe da segar sotto pena di pagar i danni fatti se per sua pocca cura detta Montagna resterà dannificata.
- (127) Che le mercedi di essa guardia siano pagate nelle Boccarie (spese per il vitto del personale) et pasture dei Buò.
- (128) Che per onoranze le pasture dei Buò, o Boccarie dal tempo et Festività di San Zuane in poi, sian donate alli Visendieri del Commun, un infra cioè
 Al sig. Official de Cavi n°. quindici, Vid.(Vadie) n°. 15.
 Al Sig. Consier de Cavi dieci Vid. N°.10.
 Al Marigo anco de Cavi dieci Vid. N°.10.
 Alli Laodadori de Cavi cinque per uno Vid. n°. 5.
 Alli Bolchi, et Veide de detti animali de Cavi due Vid. n° 2 per uno et se alcuno de sopradetti non avessero tanti animali li sia refatto usque ad supplementum.
- (129) 1689. li 25 sett. In Candide al loco solito fu
 Nel qual giorno ridotto de comandamento di m. Valentin De Martin actual Marico dell' Hondo la controversia che vertiva tra essi SS.ri Laudatori per occasion del loco ove devan ridursi per far le sorti del

monte di Selvella per il che hanno sotto il giorno d'hieri fatto comparsa avanti l'Ecc.mo Sig. Vicario, dal quale restò rimesso l'affare nell'Hondo Commun essendo che per essere mess. Zuane Carbogno Coglietto il presente anno li Laudatori di Candide, e Casamazzagno ricusavano venir a Padola per far esse sorti, e quelli di Dosoledo e Padola, giusta il consueto, intendevano andar alla casa del Coietro, sopra di che fu per il Magn. Commun deciso in voce, che de cetero siano fatte o nella casa del Coietro o in quella Villa tanto le sorti, cime danda e così sii praticato perpetuamente incaricando me Nodaro far nota del presente Laudo ed perpetuam rei memoriam.

Gio: Batta Zandonella dell'Aquila Nod. pregato

CAP. 9. - De Officio Marici Communis, Laudador, et eorum giuramento, arbitrio, atque approbatione.

- (130) Essendo che il retto e ben vivere, et essere comune e civile non tanto sia negl'ottimi ordini, et istituti, ma molto più consiste nel retto e giusto ministerio di quelli. Et perché tal ministerio spesso cade o in persone pocco atte o forse anco di non molto buona e retta inattentione. Dovendo cader perciò il ministero et esecuzione di questo nostro Laudo nelle mani et Giudizio specialmente dell'Onorando Marigo eletto universalmente da tutto questo Hon.do Commun di Candide, et dei suoi quattro Laodadori creati (ut supra dictus fuit) dalla Regola di Dosolè, Candide, Padola et Casamazzagno conforme al solito nelle quali quattro Regole consiste tutto il corpo di detto Commun, habbiamo giudicato cosa necessaria di dover regular anco le attieni d'essi, et dichiarar in che consistano i loro Giudicij, potestà et arbitrio, a chi vadano le appellationi loro et del loro salario, et officio.
- (131) Pertanto determiniamo che il detto Marigo debba esser ogn'anno dal Commun eletto ex toto corpore Communis et in pleno Comune nel giorno della Cattedra di S. Pietro che viene li 22 del mese di Febraro, ovvero otto giorni circa quello al più giusta al solito, et antiqua consuetudine, et mancando il Marigo attual di farlo passato esso tempo, li suoi atti sian nilli, et di niun valore, et esso cada, et suoi Laodadori in pena di dieci Vadie per ogni zorno, che passerà il tempo ut supra prescritto.
- (132) Che quello sia et s'intenda esser fatto Marigo qual prima sarà proposto dalla Banca, ovvero di poi da ogni altro del Commun, resterà per la maggior parte delle balle (voti) eletto, et approbato.
- (133) Che il Marigo non possa esercitar l'officio più di un anno, et finito l'anno quel tale non possa più essere eletto per Marigo, se non doppo finita la contumacia de quattro anni conforme alla parte del Magnifico Consiglio.
- (134) Che occorrendo al Commun ex magno comodo ipsius Communis, ol dover eleggere alcuno avanti finita detta contumacia (avuta però una licenza dal Magn. Consiglio) in questo caso, all'hora s'intenda esser Marigo quando tal elettion sarà approbata almeno con li due terzi delle balle(voti), et altrimenti eletto, tal elettione sia nulla, né possa esser confermato più che per un anno.
- (135) Che nel detto giorno dell'elettione il nuovo Marigo avanti che vada alla Banca debba alla presenza di tutto il Commun giurar l'officio suo nelle mani del Marigo attuale toccando con la mano sopra il presente Laudo in questa forma:
- (136) Io N. da questo Honorando Commun di Candide per suo Marigo eletto giuro ad Sacre dei Evangelia di osservar piena fedeltà al Ser.mo e Benignissimo Principe nostro di Venetia, alla Magnifica Comunità et patria nostra di Cadore, procurando con ogni mio potere che anco ogni persona specialmente di questo Commun far debba il simile, et così parimente giuro di esser fedele a questo nostro Commun procurando in ogni luogo mi troverò per quanto comporterà il giusto suo utile, et bene, promettendo in speciale con ogni mio potere di osservar in tutto et per tutto il presente Laudo.
- (137) Che perciò ogn'anno nel detto giorno avanti si dia il giuramento predetto sia letto tutto il presente Laudo a piena intelligenza sì del nuovo Marigo, come di tutto il Commun, ovvero almeno il presente capitolo aspettante il Marigo, altrimenti ogni elettion fatta sia nulla.
- (138) Che parimente nel detto giorno ogni Regola debba presentar in Commun il suo Laodador, quali Laodadori debbano similmente giurar in mano del nuovo Marigo sopra il Laudo nell'istesso modo, et forma come l'istesso Marigo ut supra.
- (139) Che il Marigo commandar possa ogni occorrenza Favola (assemblea) o Commun che vogliano nominare, al Marigo ogni uno debba obbedire, et al detto Commun andare una persona per luogo secondo il solito dovendo andarvi (trovandosi nel Commun) li patroni di casa solamente, et non trovandosi essi patroni o essendo per legittima causa impediti, andar possa ogn'altro huomo di Casa pur che sia l'età di quindici anni in su, et ciò sotto pena dell'innobbedienti di una Vadia per ogni uno per ogni volta.
- (140) Che non s'intenda esser pien Commun né legittimo se non vi sia settanta uomini, con tutti li quattro Laodadori o vice Laodadori et il Marigo. (nel 1596 il Commun di Candide contava 1024 anime)
- (141) Che occorrendo non trovarsi qualche uno dei Laodadori nel Commun, quando si commanda, possa in suo luogo sentar alla Banca il suo Deputado, o altro homo, che conterà la sua Regola.
- (142) Che occorrendo tenir Favola o Commun per cosa importante et non volendo il Marigo commandarlo doppo esser stato di ciò richiesto, et per i Laodadori essergli fatta istanza almeno tre volte prima, essi Laodadori possino tenir e far commandar esso Comun et Faola ancora in sua assenza, et così non trovandosi esso Marigo nel luogo.

- (143) Che non vogliano quelle parti che saranno ballottate (votate) due materie in una istessa volta, ma si deve ballottare tante volte quanto saranno le materie, altrimenti sian nulle.
- (144) Che parimente volendosi far qualche deliberatione, o election di qualche Visendiero aspettante al Commun, ogni deliberatione et electione sia nulla quando non sia approbato per via di ballittatione e ciò quantunque non fosse contraddetto in voce.
- (145) Che quelli che gridaranno in Commun con chi si voglia, et doppo messa la pena non s'aquietarà, perda due Vadie, et più at libitum Marici et Laudatorum.
- (146) Che quello che nel detto luogo venisse a fatti (alle mani) perda dieci Vadie et più ad libitum ut supra.
- (147) Che al Marigo, et suoi Laudatori possino et vogliano giudicar et determinar sopra tutte e qualsivoglia occorrenze de causa continente, o dove determina il presente Laudo, o da quello et da quelle quomodocumque, et qualitercumque emergente, et proveniente et de loro dichiarazioni s'intendino legittimamente quando vi concorra la maggior parte dei loro voti.
- (148) Che in caso di parità dei voti la sentenza o opinione prevale dalla parte che concorrerà il voto del Marigo.
- (149) Che quelle sentenze et dichiarazioni importanti più summa di tre Vadie sian nulle, se non vi sarà intervenuti al giudizio il Marigo et almeno con due Laodadori.
- (150) Che però ad ogni Giudicio dove sopravvanzerà la detta somma debbano esser ricercati tutti quattro li Laodadori, ritrovandosi loro nel Commun
- (151) Che il Marigo possa far impegnar et commandar in ogni occorrente bisogno senza l'intervento de alcun dei Laodadori ed anco possi da se solo giudicar fino alla somma de Vadie tre.
- (152) Che dalle dette sentenze in una Vadia in su si possa appellar alli quattro Laodadori con l'intervento di un vice Marigo.
- (153) Che in occorrenza di vice marigo debba essere eletto uno dei quattro Deputati delle Regole.
- (154) Che li Laodadori in ogni causa possino giudicar senza il Marigo non ritrovandosi esso in Comelico, o essendo legittimamente impedito o per interessi et altro.
- (155) Che non possa esser formato processo sotto la summa di quindici Vadie, ma si debba giudicar sommariamente.
- (156) Che in qualsivoglia causa non si debba dar più di tre termini per ogni una delle parti di tre giorni in tre giorni nisi ex causa necessarissima.
- (157) Che non si possa appellar delle sentenze del Marigo et Laodadori sotto la somma de Vadie otto.
- (158) Sub die 4 Februarij 1632. Per Dominos Deputados reformatur fuit - Che le sudette appellationi vadano al Marigo del'Honorando Commun de Domegge, si come quelle di quel Commun sono solite venire in appellatione a questo nostro - et da esso Comune al Foro ordinario.
- (159) Item determiniamo che in qualsivoglia delle sopradette cause di qualsivoglia sorte alcuno non possa usar Avvocato, ma ogn'uno debba dir la sua ragione per se stesso, et conoscendo la Banca quella esser inabile per dire, si debba dar licenza che intervenga a nome suo qualche suo parente. Aliter cum Advocato non audatur, et audis sententia sit nulla, restando anche la Banca condannata Vadie cinque. Non intendendo perciò proibir, che le parti però non possino consultar la sua causa.
- (160) Che il Marigo, et Laodadori habbino per le dichiarazioni tra le parti in contradictorio giudizio soldi due per ogni Vadia contenuta nella dichiarazione per l'esame de testimoni tam oretenus, quam in scriptis soldi 5 per uno. Le quali sportole la terza parte sia del Marigo, et lio altri due terzi siano dei Laodadori assistenti al Giudizio.
- (161) Che essendo richiesto il Marigo di dover mandar uno dei Laodadori secondo l'ordinario a veder danni tra particolari, il detto Laodador habbia per sue mercedi lire una per ogni luogo, et danno et l'huomo che andrà con lui soldi undeci.
- (162) Che volendo una delle parti far riveder esso danno, non lo possa far riveder se non l'istesso Marigo, qual debba in tal caso haver seco uno dei Laudatori, quali per loro mercedi il Marigo habbia soldi trenta et il Laodador soldi vinti.
- (163) Che il Marigo e Laodadori per l'andata loro a richiesta de particolari a poner termini, veder strade o altre simili occorrenze alla Banca appartenenti il Marigo habbia soldi vinti et i suoi Laodadori soldi dieci per uno per ogni volta et luogo.
- (164) Che nelle cause de pegni o tanse fatte per eccessi commessi, et pegni persi, et occorrendo andar sopra loco habbino quel medesimo come nella precedente determinazione.
- (165) Che li pegni persi, et tanse fatte quomodocumque occorrenti, ut supra la terza parte sia del Commun, come in molti luoghi si ha detto, l'altra terza del Marigo, et Loadadori da esser partita tra essi anco il terzo come per avanti si ha detto, et il restante ai ministri aspettanti quel caso.
- (166) Che dove non fusse ministri quella parte toccante ad essi si applica a quella Chiesa dove sarà perso quel pegno.
- (167) Che nel caso di pignora di animali, della parte appartenente a ministri il terzo sia del Massaro del Commun, et li due terzi dei Saltari che havevano impegnato.
- (168) Che s'intenda per Ministro ancor ognuno che denuncerà qualche mancamento, qual perciò possa conseguir la pena aspettante ad essi Ministri.
- (169) Che perciò in conformità di quanto di sopra s'ha detto li pegni persi in casi spirituali, come nel primo capitolo, la parteappartenente al Commun s'intender esser della Chiesa, come in quello si è detto.

- (170) Che il Marigo, et Laodadori non possino haver né conseguir alcuna mercede per qualsivoglia faccion che facessero per nome di Commun in questo Centenaro, né li possa essere admissa spesa alcuna perciò: ma nel fine dell'anno per ristoro di tali loro fatiche il Marigo habbia lire dieci, et i Laodadori lire siè per cadauno – Eccettuato però in cose importanti, dove vi occorresse il loro intervento, et faticha di molti giorni, in tal caso il Marigo habbia lire due, et i Laodadori lire una, et soldi dieci per uno per giornata, et il simile habbiano occorrendo andae in Comelico di Sotto.
- (171) Che nelle occorrenze di andar per Commun oltra Col della Faola (verso Auronzo, nei pressi di S. Antonio, oggi chiamato Col della Faura) tra il Distretto di Cadore il Marigo habbia lire tre, et i Laodadori lire due et soldi dieci per uno alla giornata.
- (172) Che fuora veramente di Cadore il Marigo habbia lire cinque, et i Laodadori lire tre, et soldi dieci per uno al giorno, et ciò tanto per sue mercedi, come per sue spese. Non intendendo però di derogar, che il Commun non possa secundum qualitatem res gestae, et personarum fargli quel ristoro che ancora li parerà.
- (173) Che il Marigo et i suoi Laodadori né per sé né per qualsivoglia altra persona possa scriver, o metter a conto pasti di sorte alcuna né pretender, che li siano fatti buoni, né meno il Commun li possano far buoni, et admetter, ma il tutto si debba, occorrendo, pagar a zornada modo ut supra.
- (174) Che il Marigo anco nei casi non espressi nel presente Laudo occorrenti per faccion di Commun, o dipendenti da detto Laudo, possi metter pena, et castigar gl'innobbedienti (modo ut supra) come meglio li parerà.
- (175) Che il Marigo finito il suo anno debba per tutto il giorno della Madonna di Marzo per avanti, fatto li suoi conti, et saldo sopra, et alla presenza di tutto il Commun il che tutto sia notato nel pubblico Libro di esso Commun: dovendo esser notati detti conti di cosa in cosa per minima che sia, in partide separate, il qual resto, et saldo tanto nel dar come haver debba in termine di Mesi tre doppo fatto il detto conto, esser da parte debitrice satisfatto, et saldato, come comporta il dovero; et questo acciò ancorché il Commun resti debitore, per l'andar di anno in anno duplicando i debiti, esso Commun al fine non ne resti fuori di modo oppresso da quelli. Restando perciò il Marigo attuale obligato di far eseguir ciò irrevocabilmente sotto pena di perder l'officio, et tutto il credito, che potesse havere per la sua administratione dal Commun. Non potendo il detto presente ordire essere revocado mai in alcun tempo, se non vi concorrerà tutte le balle, che si troveranno in Commun in favore, et niuna in contrario, et altrimenti fatto, ogni particolare possa tal atto conoscer per nullo, et di niun valore, appresso la Giustizia, o in altro conveniente luogo.
- (176) Che il Marigo ogn'anno nel giorno della sua eletione ivi in pubblico Commun debba eleggersi un Nodaro del Commun qual Nodaro habbia carico di registrare nel solito libro di Commun li suoi conti, et parimente di scriver tutte le perti (delibere) et altri Atti pubblici, che nonne pubblico occorrerà in detto Commun, et quelli avanti sia finito l'anno o almeno per il giorno deputato per la rendita dei conti haver il tutto registrato nel libro sotto pena di perder il salario e di non poter più essere eletto nel detto Carico per il spacio di tre anni susseguenti.
- (177) Che il detto Nodaro habbia per sue mercedi tanto per le parti ed altri Atti nel detto Commun scritti, quanto per il registro dei conti, et partide ut supra, lire vinti all'anno.
- (178) Che ogni Marigo debba et sia tenuto a scuoder il debito del suo antecessor et di quello renderne conto al suo tempo quando anco non lo avesse scosso.
- (179) Che così ancora siano obligati li Zuradi et Rettori delle Chiese de Commun a scuoder li crediti delle dette Chiese dai Rettori passati, et di quelli a suo tempo renderne conto quando anco non fussero scossi.
- (180) Che quelli che paleseranno o divulgaranno li fatti et determinazioni secrete di Commun per la prima volta cada in pena di Vadie dieci, per la seconda volta di esser privato per un anno di poter più andar in Commun (partecipare alle assemblee), né di poter haver alcun officio, o vesenda di Commun, la terza di esser privato per anni dieci di poter andar più in detto Commun, et di esser privato indetto tempo di poter havere alcun colonnello de monte da segar, né di poter pascolar sopra alcuna monte del Commun. Et pur di nuovo seguitando resti privato in vita di tutte le suddette cose, et insieme anco delle vize di esso Commun.
- (181) Che il Marigo actual non possa pagar il suo precessor oltra la summa di lire cinquanta del suo proprio, ma restandogli il Commun debitore oltra la predetta summa, sia et debba esser pagato dal proprio Commun, come meglio ad esso Commun parerà, et ciò sotto la pena di perder tutto quello che contra il presente ordine avesse ardito al detto suo predecessor di pagar.
- (182) Che tutte le scritture di Commun, che si potranno haver siano reposte, et conservate in una casella a questo effetto nella sacristia della Chiesa di S. Maria di Candide, sopra la quale siano poste due se radure, la chiave di una di quali stia in mano del Marigo, et l'altra in mano di uno dei Sindaci, o Zurati della Chiesa, sì che non possa esser levata scrittura senza la presenza di ambigui.
- (183) Che le scritture levate, et cavate da detta Cassella in termine di un mese siano restituite al suo luogo, quando però non si restasse per qualche necessaria causa appartenente al Commun.
- (184) Che nel fine dell'anno ogni Marigo subito deposto il carico debba consegnar le dette scritture al suo successore sotto pena di non poter esercitar più quel carico per dieci anni, et danni et interessi che perciò potesse patir il Commun, restando sottoposto a detta pena anco il nuovo Marigo actual, quel non curasse di tuorle per conto, et di farle restituir da chi avesse, et tenisse dette scritture.

- (185) Che essendo smarrito o persa alcuna di queste scritture si che non potessero esser ritrovate il Marigo debba far far nota nel pubblico Libro di Commun di tal perdita nominando la causa di tal perdita, il Marigo, et altri, che l'avessero persa.
- (186) Che per maggior conservation di dette scritture il nodaro eletto ut supra, debba far sopra detto Libro un Inventario di tutte le dette scritture de Commun, nominando la materia et tenor delle scritture, il tempo, et il Nodaro che l'haverà scritte acciò per tal mezzo et registro si possa haver il conto della qualità, et quantità delle scritture, et far la debita consegna, ed anco in caso di perdita ricorrer si possa alli Protocolli di Nodaro.

CAP. X. – De officio Saltariorum, Massarij Communi, ac Jurati de Vijs.

- (187) Perché quantunque la giustizia sia retta da ottimi ordini amministrata da giusti Giudici, tuttavia non potendo quella haver il suo debito effetto e ristarebbe perciò nullo ogni suo buon fine, quando non vi fusse chi l'eseguisse, et quella ponesse in atto.
- (188) Per quanto ordiniamo, che in detto giorno della Cattedra di San Piero, ut supra vel circa ogni Laodador debba presentar due Saltari parimente eletti dalle sue Regole, quali debbano esser approbati dal Marigo et Laodadori per sufficienti, altrimenti le Regole debbano eleggere de migliori, quali debbano giurar in mano del Marigo di esser obbedienti al Marigo et suoi Laodadori, et di far bene l'ufficio et carico loro per quanto potranno, et sarà possibile con procurar che il presente Laudo, et ordini di Commun sia in tutto e per tutto eseguiti.
- (189) Che sian obbligati et tenuti a denonciar subito ogni et qualsivoglia trasgressione, o inobbedienza che fusse commessa in qualsivoglia materia, tanto de Boschi, come l'altro contro la disposizione del presente Laudo, o altri ordini commessigli, et commandati.
- (190) Che mancando detti saltari circa l'esecutione delle sudette cose, et obbligo loro, caschino nella medesima pena dell'istessi trasgressori, con l'obbligo di pagar anco li danni per tal loro mancamento seguiti se dagli interessati sarà instado.
- (191) Che detti Saltari non obbedendo al Marigo, et Laodadori in tutto quello che lecitamente sarà comandato, cadauno in pena di perder una Vadia per ogni volta et hoc toties, et quoties.
- (192) Che li Saltari nel pignorar animali siano obbligati a condor in mano del Massaro di Commun almeno d'ogni dieci cavi l'uno, degl'animali, che troveranno in danno, et più se potranno potendo esser impegnorati, et tolti tanto fuori del danno, quanto sopra il danno, ma solo per tutto il giorno del commesso danno.
- (193) Che li Saltari siano obbligati a tuor pegno et impegnorar quei animali che saranno in danno et dentro le Faole serate, et condurli, ut supra in mano del Massaro, tanto se li sarà istanza, come se essi li vedranno.
- (194) Che quelli che proibiranno che detti Saltari non levino li pegni, cadano in pena di doppio pegno ordinario, et tuttavia siano obbligati a consegnar li animali a ogni richiesta loro, non satisfacendo subito la pena, et se la seconda volta non vorranno consegnar, caschino in altra doppia pena del doppio già perso, et in tal caso se gli debba levar fora per forza.
- (195) Che li Saltari debbano a rodolo portar le Croci di Commun li zorni soliti ovunque farà bisogno, che perciò li giorni che anderanno fuori di Comelico habbino lire una, et soldi quattro al zorno per uno, per andar a S. Pietro soldi otto, a S. Stefano soldi sei, nel Centenaro soldi quattro per volta.
- (196) Che parimente nel detto giorno della Cattedra di S. Pietro vel circa, ut supra, dal Marigo debba essere eletto il solito Massaro di Commun, qual meglio li parerà per suo commodo, qual Massaro similmente debba giurar di ben far l'ufficio suo.
- (197) Che detto Massaro debba esser presente quando si tiene Commun, o Faola, per far quanto farà bisogno.
- (198) Che detto habbia, et sia obbligato tenir et governar quei animali, quali li saranno consegnati per pignore tolte, né possa darli ad alcuno senza licenza del Marigo – Aliter siano sottoposti a pagar essi l'istesso pegno.
- (199) Che li animali impegnorati debbano esser tenuti dal Massaro fino a giorni nove, et passati detti giorno non essendo stati scossi con haver pagato la pena del pegno con la spesa fatta detti animali possino esser venduti apprettati per il Marigo con il parer d'un homo, che sia di alta Villa, che dell'interessato, dei quali essendo prima satisfatta la pena, et spese fatte, il restante sia restituito al patrone.
- (200) Che le spese di detti animali il Massaro habbia de minuti soldi tre, et de animali grossi soldi siè al zorno per ogni cao.
- (201) Che parimente il Massaro debba tenir tutti li pegni, che di tempo in tempo per ogni occasione saranno tolti.
- (202) Che il Massaro sia obbligato ad accusar et denonciar tutte le trasgressioni commesse contro la forma della presenti ordini, et Laudo sotto la medesima pena come l'istessi Saltari.
- (203) Che il Massaro quantunque non sia obligado a andar a tuor pegno de animali in danno, tuttavia debba et sia tenuto di procurar di subito mandar qualche saltaro a levarlo.
- (204) Che quelli che ardiranno di tuor fuori di mano del Massaro pegni tanto d'animali quanto d'ogni altra sorte per forza perdano Vadie siè per ogni volta, et tuttavia siano obbligati a restituire il pegno sotto pena, come si è detto di sopra, nella qual pena s'intenda cader ancor quelli, che torranno per forza di mano alli Saltari doppo haver essi avuto il pegno in loro potestà.

- (205) Che il detto Massaro oltra le altre pene appartenenti habbia per suo salario dal Commun lire due secondo il solito.
- (206) Item ordiniamo che il suddetto giorno della sua elettione il Marigo debba eleggersi sopra il Commun un Zurado da strade, havudo giuramento datogli da detto Marigo di fedelmente et bene esercitar l'officio, habbia carico di comandar tutti quelli che occorreranno et faranno bisogno in occorrenza di tenir in conzo, et accomodar le strade conforme al solito.
- (207) Che detto Zurado sia obbligado a guardar che le strade et ponti siano in conzo, sì che per qualche mancamento circa esse li passeggeri non pericolassero, che perciò debba dove conoscerà esser bisogno subito far sapere al Marigo, acciò le possa far accomodare.
- (208) Che parimente sia obbligado a tenir conto de chi obbedirà, et farà la parte sua in occorrenza di accomodarle et delli in obbedienti darne subito conto al Marigo, o alli Laodadori, et così ancora debba da conto di quelli che in qualche modo dannificassero le stade et ponti tanto pubblici quanto particolari.
- (209) Che il Zurado predetto ancora sia obbligado a denonciar ogni et qualunque persona che esso vedesse o sapesse che commetterà eccesso contro la disposizione del presente Laudo, et ordini di Commun o suoi Marigo et Laodadori, sotto la pena medesima come si è detto degl'altri per avanti.
- (210) Che il Zurado da strade habbia dal Commun per sue mercedi lire due secondo il solito.

Cap. IX. – Dè executione faccenda – de modo et forma exequendi.

- (211) Havendo finora posto et determinato il modo che si deve tenir per il buon governo di questo nostro Commun in diverse occorrenti materie, che si hanno giudicate necessarie d'inserir nel presente Laudo, et parimente avendosi provisto sopra il modo del Giudicio, et del farlo eseguir, et anco di chi debba far l'esecutione; hora finalmente acciò questo nostro Laudo non resti imperfetto, ci resta di determinar il modo, et ordine, che con maggior facilità si possa far la debita esecuzione contro li trasgressori di quello.
- (212) Pertanto aonque ordiniamo, che in materia del conseguir le tanse, o pegni persi per la trasgression commessa contro qualsivoglia ordine, et determinatione di questo Laudo, o contro altri occorrenti ordini, et comandamenti fatti d'ordine della Banca del Marigo et Laodadori. – Che accusato et denunciato che sarà il trasgressore sia intimato per un de' saltari, o non essendo quello a proposito, per il Zurado da strade, o per l'istesso Massaro de Commun, a dover usar delle sue ragion, se così intende di farlo per il giorno, che parerà al Marigo et suoi Laodadori, qual comparendo debbiasi tenir quell'ordine che si è detto di sopra nel Cap..... in materia del giudicar. Ma che non comparendo resti condannato iuxta formam Laudi, se però si sarà trovato nel Commun al tempo dell'intimazione, qual deve esser fatta almeno per doi giorni avanti il Giudicio.
- (213) Che li contumaci tuttavia debbano però, et possano (se così instando vorranno esser realditi) in termine de giorni quindici doppo la dichiarazione.
- (214) Che li contumaci nel detto caso quando ancor restassero assolti restino tuttavia sottoposti alle spese occorse per il Giudicio seguito della contumacia, et ciò in pena della loro disobbedienza.
- (215) Che passati detti quindici giorni detti contumaci non possino esser più ascoltadi nisi in actu appellationis se la causa sarà comportabile, et di qualità atta ad appellarsi.
- (216) Che le pene delle pene, o Vadie imposte et perse, oltra il terzo perveniente al Marigo, et Laodadori, il Marigo le possa dispensare come meglio li parerà convenirsi tra quelli, che anderanno a levar fuori per forza il pegno, et non venendo a tal atto siano ancor esse dispensate al modo come si è detto per avanti.
- (217) Che quelli che vorranno esser ascoltati et vorranno usar delle loro ragioni, non possino esser ascoltati se prima non haveranno depono in mano del Massaro un pegno sufficiente, così da esso Massaro giudicato, qual voglia il doppio della pena, o tansa persa, ovvero tanti denari che importeranno la detta pena et tansa con le spese in tal giudicio occorrenti, qual deposito (restando quelli assolti) li sia in indicio occorrenti, qual deposito (restando quelli assolti) li sia in integrum restituito Aliter non audiat, et tamquam contumacis condemnetur.
- (218) Ma se li detti resteranno condannati il pegno debba restar in mano del Massaro per giorni vinti qual termine passato, et il pegno non essendo stato riscosso, in tal caso sia venduto, o stimato esso pegno per il Massaro, et un dei Laodadori, del qual fuori sia satisfatta la tansa fatta, et le spese seguite con altri soldi due per Vadia al Massaro per il deposito tenuto: eccettuato se il pegno fuse de animali nel qual caso si usi l'ordine di sopra detto de pegni de animali.
- (219) Che circa li contumaci doppo tansati che saranno, se gl'intimi la tansa fatta per un saltaro dandogli termine de giorni otto a dover satisfar la detta tansa con le spese – Aliter passato detto termine incorra nella pena de soldi quattro per vadia quando almeno non haveranno presentato il pegno in mano del Massaro al modo, come sopra.
- (220) Che passati detti giorni otto di novo debba andar il Massaro con il saltaro a adimandargli il pegno, qual non essendo datoli sia messo nuova pena di soldi sei per vadia, che in termine de altri giorni otto debbano portar il pegno o li danari per satisfaction si di pegno perso, come delle spese, et pene già incorse.

- (221) che parimente passato di nuovo detto termine, ancora debba andar il Laodador della Regola con il Massaro, et un dei Saltari ad adimandarli un pegno come per avanti, et non dando, di nuovo li sia messa pena de altri soldi dieci per Vadia, oltre le altre pene già incorse, che in tutte saranno la somma de lire una che in termine de altri giorni otto debbano haver satisfatto il pegno modo ut supra.
- (222) Che finalmente passati ancora detti otto giorni, et detti contumaci essendo pur perseverati nella loro pertinacia che in tutto sarà trascorso il tempo de giorni ventiquattro debba andar tutti li Saltari con il Zurado da strade, Massaro del Commun tolti anco quelli uomini che gli pareranno con essi loro (quali uomini debbano obbedir pena di due vadie per uno) et alla presenza almeno di due Laodadori levar fuori per forza quella sorte de pegno che li pareranno ovunque si troveranno di ragion delli detti contumaci tansati, qual pegno vaglia il doppio del dovuto debito.
- (223) Che li pegni tolti fuori ut supra sian poi posti in mano del Massaro, et conservati, et ancora dispensati al modo come si è detto per avanti de pegni in mano del Massaro posti.
- (224) Che non si possa tuor fuori pegno de beni stabili trovandosi mobili.
- (225) Che non vedendosi all'atto di tuor fuori essi pegni per forza il Marigo possa far qualche gratia circa le pene delle pene incorse, se li parerà, ma venuto a tal esecuzione non possano in modo alcuno esser rimesse.
- (226) Che ancora le persone particolari quali saranno creditori per danni fattigli o d'altre simili cose aspettanti al giudicio, et dichiarazioni della Banca possino per conseguir tal loro credito usar il suddetto modo di esecuzione ut supra, facendo de licenza del Marigo far le intimazioni de otto in otto giorni, et poi far levar fuori per forza anco al suddetto modo.
- (227) Che però tra particolari le pene imposte nelle esecuzioni sian applicate al Commun et suoi Ministeri, come si è detto per avanti.
- (228) Che non volendo li creditori predetti usar il braccio del Commun nelle esecuzioni possino anco farle per via del Forò ordinario.

Cap. XII. – De quibusdam rebus extravagantibus, et cunctis Capitulis quasi communibus.

- (229) Perchè sono alcune materie extravaganti, et concernenti in commune quasi li Capitoli, et concludenti in certo modo l'istesso Laudo – Per tanto per fine, et conclusione ci ha parso bene farne di quelle un capitolo particolare, et ponerlo per fine.
- (230) Dove perciò ordiniamo, et determiniamo che alcuno non possa recusar di esercitar carica, et vesenda alcuna di Commun, alla quale sarà eletto sotto pena (così insistendo esso Commun, et Banca) di pagar vadie n. dieci, et tuttavia debba esercitar sotto la detta pena da esser ogni volta raddoppiata in altre vadie dieci, et ciò salvo legittimo impedimento da esser conosciuto dal Commun.
- (231) Che però quello il quale si troverà haver esercitato vesenda o carico del Commun, avanti il spatio d'anni quattro finiti non possa esser sforzato a esercitar alcun carico di esso Commun.
- (232) Che ogni Visendiero, et Sagramentado detto ut supra, sia creduto di ogni denuncia, accusa et fede che faccia, quando non li sia provato contro per due testimoni degni di fede.
- (233) Che il patrone con un testimonio debba esser creduto anco nel proprio interesse.
- (234) Che ogni sorte d'appellatione passati giorni sei a data sententia, che non sia interposta et fatta notar appresso un Nodaro del Commun, et doppo finiti ancora altri giorni quindici, che in tutto fanno giorni vintiuno, non s'averà incordo giudicio, et fatta dimanda appresso il Giudice d'Appellatione, non possa, né debba più esser unita, et si auditum fuerit, dicta sententia pro nulla habeatur.
- (235) Perché s'han nominado tutte le pene in questo Laudo poste per via de vadie secondo l'antiquo uso del Commun, perciò dichiariamo che di qui in poi ogni Vadia si debba intender lire una, et soldi quattro.
- (236) Che il Marigo, et Laodadori in speciale et principalmente, et anco l'istesso Commun debbano osservar il presente Laudo, et farlo osservar sotto pena al Marigo di pagar Ducati dieci, et i Laodadori di Ducati cinque, si tamen fraudolenter, vel ignorantia quidam crassa contrafecerint. – Et hoc sit per Deputatos sub die quarta Februarij reformatur fuit.
- (237) Che tuttavia la Banca del Marigo, et Laodadori possino ex aliqua necessitate, et iustis de causis moti dar et conceder qualche licenza, et in aliquid excedere ipsus Laudum, dove però non si trova, che espressamente gli sia proibito per pena impostagli, o in altro modo, et maniera di prohibitione.
- (238) Che ogn'uno del Commun che intenderà querelarsi del Marigo, et Laodadori per esserli stato da quelli fatto qualche torto contraffacendo il detto Laudo, et alle determinazioni di quello, possi, et voglia in termine di mesi due doppo haver loro deposto il carico, far ciò in pien Commun, al quale s'aspetti tal giudicio: ma passati li due mesi amplius non audiatur, nec adiri possit.
- (239) Che non essendo tra tanto tenuto Commun, possi chi pretenderà di lamentarsi, et dar tal denuncia far notar tal sua inobbedienza dal Nodaro, ut supra, eletto dal Commun con la presenza del Marigo attual, et poi nel primo Commun, et Faola subsequente debba esser giudicata.
- (240) Che finalmente acciò il presente Laudo futuris temporibus sia debitamente osservato, né per lunghezza de tempi passi in oblivione, et anco acciò per l'annua renovatione di memoria alla Banca, et Capi di Commun sia più facile il commandar, et i particolari siano più pronti all'obbedienza, ordiniamo et determiniamo, che il presente Laudo sia letto sopra il Commun in tre tempi dell'anno, cioè il Capitolo nono, qual s'appartiene al Marigo, et Laodadori nel giorno della loro elettione, che si farà il giorno della Cattedra di S. Pietro, vel

circa, ut supra; Il Capitolo primo, qual s'appartiene circa l'accompagnar le Croci, l'osservanza delle Feste, ecc. et anco parimente il Capitolo quarto appartenente ai boschi, il giorno della Madonna di Marzo, vel circa, ut supra – Il Capitolo ottavo, che s'appartiene alla Montagna di Silvella il giorno di S. Vido; né si debba, o possa, pretermettere questo ordine di leggerlo sotto pena al Marigo, et Laodadori di esser cassati del loro officio; che li suoi atti sian nulli, et illegittimi, et di restar condenati, come trasgressori di esso Laudo, ut supra est – qual Laudo, o colpa di quello debba sempre star in mano del Marigo attuale.

Confirmation del Laudo fatta dai 40 Deputati.

(241) In Nomine Christi Salvatoris nostris, Amen. Anno salutis 1631. Indizione 14 Die vero, 28, Mensis Decembris in Villa Candidis Complici. In Stupa Domus Spect, Domini Jacobi Glerij.

Inique in confirmatione partis in Honorando Comune Candidis capta sub anno 1630. Die 25 Martij in principio Laudi nominata causa, et occasione formandi praesens Laudum, atque exequendo aliam ultimam parte manu praenominati Spectabilis Dominus Jacobi Glerij etiam sub die 28 Mensis Octobris proximi praeteriti in eo capta, per quam data fuit auctoritas, ut per quadraginta Hominum numerum praesens praescriptum Laudum, additis, detractisque prius quae sibi conveniens visum fuerit Laudari, et plene confirmari possit: de ordine ergo Honorandi Marici, et Laudatorum dicti Communis infrascripti quidem Homines ad hoc peragendum convocati, et congregati fuerunt.

Suprascriptus Spect. Dominus Jacobus Glerius Spect. Dnus Franciscus eius filius Not. Et Officialis Centuriae nostrae Comelici Superioris, et Valentinus q. ser Gasperutti de Martino Casamazagni Maricus Communis, nec non

De Villa Candidis

Ser Petrus q.s. Leonardi de Zambello Laudador eiusdem Regula ser Joannis Gregorius de Monte, ser Joannes Baptae q.ser Baptistae de Zambello, ser Antonius, q.ser Joannis de Zambello, ser Antonius, q.ser Joannis de Zambello, ser Bernardinus q.ser Baptae de Laurentio, et ser Osualdus q.ser Odorici de Monte, ser Bapta q.ser Floreani de Laurentio, et ser Valentinus q.ser Joannis de Monte.- Quibus etiam in ultimis diebus ad fuerunt Domini Jacobus de Monte, et Valentinus Glerius Notarij Candidis.

Villae Casamazagni

Ser Jacobus q.ser Leonardi de Ambrosio Laudador eiusdem, ser Bapta q. Jacobi de Ioanne de Rigo, ser Jacobus q.ser Apollonij de Joanne de Rigo, ser Liberal q.ser Jacobi de Joanne de Rigo, ser Bartholomaeus d.ser Gasparis de Ambrosio, ser Bartholomaeus Filius ser Valentini Joannis Antonij, ser Liberal filius ser Petri de Festino, ser Gaspar q.ser Osvaldi de Festino, ser Gasparinus q.ser Leonardi de Ottoprano, et ser Joannis q.ser Nicolai de Gasperina.

Villae Doxoleti

Valentinus q.ser Baptae de Somerta Io. Donellae Laudador eiusdem, ser Joannis de Sacco, ser Bartholomaeus filius ser Gasparis de Martino, ser Leonardus q.ser Bartholomaei de Michaele Joannis Donelle, Hieronymus q.ser Antonij de Maiuco Joannis Donella, ser Apollonius de Stalno, Ser Bapta q.ser Jacobi de Sacco, ser Baldassar q.ser Joannis Joannis Donella, et Magister Antonius q.ser Michaelis de Michaele Joannis Donellae.

Villae Padula

Ser Nicolaus de Martino Laudador dictae Villae, ser Joannes q.ser Gasparin de Ribullo, ser Valentinus q.ser Martini de Odorico parvo, ser Christophorus q. Thoma de Guielmo, ser Jacobus q.ser Bartholomaei de Impogiesie, Mag.r Gregorius filius Mag.i Joannis dell'Osta, ser Joannes q.ser Leonardi de Martino, ser Bartholucius filius ser Joannis de Carbogno, ser Joannes q.ser Joannes de Odoricoparvo et ser Joannes filius ser Joannis de Stephano.

Qui enim homines et alii dictarum Villarum tam sub hodierna die quam sub diebus sexto Januarij, et vigesimo quarto Februarij anni 1631.

Viso et audito praesenti Laudo a me infrascripto Notario sibi de eorum ordine lecto : in quo enim et circaquod omn diligentia mature consideratis merito considerandis et quo etiam detractis, eique additis, atque correctis quae sibi visa fuerunt ut in ipso apparent ; visoque et audito tenore Dispositionum Laudi veteris ipsius Communis facti, ac compositi sub annis nostrae salutis 1347 Dominante (ut in quibusdam dicti Laudi apparent) Nobilis Viro Domino Bernardino de Camino Comiti, sive Protestate (ut ibi) Cadubrij : hoc enim praesens Laudum novum, eiusque ordinamente, et dispositiones omnes Laudarunt, approbarunt, excepto Capite Septimo de Collonellis Montium, quod usque quo decisum, et determinatum fuerit circa nonnullas pretensiones Regularum Doxoleti, et Padula suspensum remanere voluerunt. Declarando tamen, quod etiam ante ipsam declarationem praesens Laudum in reliquis per Excell. Dominum Vicarium iuxta Statutorum formam confirmari, et decretari instetur.